



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 1711 DEL 17/06/2024

**SETTORE:** Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

**SERVIZIO:** Autorizzazioni ambientali

**CLASSIFICA** 10.3.8 **FASCICOLO** N.4/2015

**OGGETTO:** COMPLESSO IPPC DENOMINATO REPUR S.R.L. SITO IN VIA STALINGRADO 50, FRAZIONE BRAGNO, COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 3697 DEL 28/12/2022.

### IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

#### VISTI:

- il Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”
- la D.C.I. 27/07/84 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ”Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.”
- il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento all'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
- il D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”

- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art.26-bis che prevede l'obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito "piano di emergenza interna" per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna", elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 1121 del 21/01/2019: «Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"»
- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"
- la Legge 128/2019 del 2 novembre 2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti"
- il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- la Legge 128/2019 del 2 novembre 2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
- il D.P.C.M. 27/08/2021 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti"
- il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"
- il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 "Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
- la Legge Regionale n. 43/1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)"
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 «Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)»
- la L.R. 6 giugno 2017 n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"
- la L.R. 10 luglio 2017, n. 17 «Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n.15 «Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)»

- la D.G.R. del n. 683 del 2 agosto 2019 “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.R. n.23/2007, art. 17bis”
- la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 “D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori ”
- la D.G.R. n. 953 del 15/11/2019 “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 892 del 31/10/2018”
- la L.R. n. 20 del 28/12/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)”
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 22/12/2022 ad oggetto: “Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell’art. 18 della L.R. 6 Giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.”

e ll. ss. mm. ed ii.

#### **VISTI:**

- il Provvedimento Dirigenziale n. 2176 del 11/06/2019, ad oggetto: “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. 1291 del 14/04/17 ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 al complesso IPPC denominato Comelt S.p.A. sito in Cairo Montenotte via Stalingrado, n. 50, frazione Bragno. Riesame. Revoca per sostituzione del provvedimento n. 1291 del 14/04/17”;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 360 del 16/02/2021, ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (parte II Titolo III-bis) relativa al complesso IPPC denominato Repur S.r.l. sito in Via Stalingrado n. 50 – Fraz. Bragno - Comune di Cairo Montenotte (SV) – aggiornamento del P.D. n. 2176/2019 del 11/06/2019 e ss.mm.i., volturato con P.D. n. 7/2021. Presa atto variazione del gestore ai sensi dell’art 29 nonies c.4 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 3697 del 28/12/2022, ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Parte II Titolo III-Bis) relativa al Complesso IPPC denominato Repur S.r.l. sito in Via Stalingrado n. 50 – Fraz. Bragno – Comune di Cairo Montenotte (SV) – Rettifica Allegati D - E del P.D. n. 2176/2019 e ss.mm.ii.”.

#### **PREMESSO che:**

- con nota assunta agli atti prot. n. 11217 del 05/03/2024, il dott. Enrico Gregorini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Repur S.r.l., con sede legale in Via G. Passerini 2, 20900 Monza (MB) ed impianto sito in Cairo Montenotte via Stalingrado, n. 50, frazione Bragno, ha presentato istanza volta ad ottenere la modifica non sostanziale, a titolo provvisorio, della quantità massima di carbone attivo esausto stoccabile presso il citato stabilimento, portandola da 1500 tonnellate, come da provvedimento AIA vigente, a 2500 tonnellate per il periodo necessario a procedere con la manutenzione straordinaria del forno 1 nonché per il successivo lasso di tempo (periodo transitorio) necessario a rientrare nel parametro originario.

- con nota prot. n. 11832 del 08/03/2024, è stato comunicato, ai sensi dei vigenti art. 7 ed 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., l'avvio del procedimento, con richiesta di proprie espressioni circa eventuali elementi ostativi al rilascio da parte di questi uffici della modifica in questione al Comune di Cairo Montenotte e ad Arpal ed invitando la ditta a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dalla dall'Allegato III alla D.G.R. n. 953/2019.

**ATTESO CHE** nella sopra citata istanza di cui al prot. n. 11217 del 05/03/2024 viene precisato, anche attraverso foto allegate all'istanza, quanto segue:

### **Motivazione della richiesta**

*La richiesta nasce dal fatto che si rende necessario procedere alla manutenzione straordinaria del Forno 1 con rimozione del rivestimento refrattario esistente e ricostruzione del nuovo mediante l'uso di nuovi mattoni refrattari legati da malta apposita. Tale operazione procederà secondo le fasi seguenti:*

1. spegnimento e raffreddamento del forno
2. rimozione del carbone attivo in esso contenuto e pulizia interna
3. demolizione dell'attuale rivestimento usurato
4. ricostituzione di nuovo rivestimento
5. periodo di fermo per la maturazione delle malte usate per legare i mattoni
6. riavviamento del forno

*Si stima che il periodo complessivo di fermata per le operazioni 1-6 sia di circa 2 mesi. In tale periodo non è però possibile interrompere il flusso di carbone attivo esausto (rifiuto) in entrata in quanto, sia per l'esistenza di contratti in essere, sia per esigenze logistiche, l'azienda deve essere in grado di ritirare il rifiuto presso i clienti. Stimando in circa 500 t/mese la quantità di rifiuto in arrivo per ogni singolo forno, si deduce che, per i 2 mesi di fermata del Forno 1, si rende necessario ampliare la capacità di stoccaggio complessiva di ulteriori 1000 tons.*

### **Modalità di stoccaggio rifiuti in ingresso**

*Come descritto nell'Allegato B paragrafo 2.4 al Provvedimento AIA n. 3697 del 28/12/2022, i rifiuti (carboni attivi esausti) vengono conferiti sfusi in cisterna o confezionati.*

*I carboni esausti conferiti sfusi in cisterna vengono stoccati in appositi silos ubicati nei pressi dell'impianto di riattivazione da cui vengono immessi direttamente nel ciclo lavorativo.*

*I carboni esausti confezionati in sacconi da 1 m<sup>3</sup> vengono stoccati, debitamente etichettati, posizionati su pedane che vengono depositate in aree dedicate a seconda della tipologia di rifiuto nel capannone denominato Magazzino A da 6000 m<sup>2</sup>.*

*Le tipologie di rifiuti individuate sono: carboni esausti per acqua pericolosi, carboni esausti per acqua non pericolosi, carboni esausti per aria pericolosi e carboni esausti per aria non pericolosi.*

*Ognuna delle aree di deposito è identificata da cartelli.*

*Tale magazzino, ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (prot. 00012796 del 14/09/2019) per quantitativi superiori a 500 ton categoria C punto 36.2.*

*Vista la dimensione del Magazzino A è possibile circolare agevolmente anche con i carrelli elevatori e la disposizione dei sacconi consente l'accesso tra le file in modo da visionare l'etichettatura.*

*Tale possibilità rimarrà garantita anche con l'aumento dello stoccaggio.*

*I carboni riattivati, che cessano di essere rifiuti e diventano Materia Prima Secondaria, vengono confezionati in sacconi da 1 m<sup>3</sup> e depositati nel magazzino stesso nelle aree appositamente dedicate oppure stoccati*

*all'aperto debitamente protetti da cappucci in polietilene anti u.v.*

### **Inizio lavori e periodo transitorio**

*L'inizio dei lavori di manutenzione del forno 1 è previsto per il 5 agosto 2024 e il termine dei lavori avverrà per la fine di settembre 2024 e contestualmente inizierà la fase di avviamento.*

*Da tale data si inizieranno progressivamente a riattivare le 1000 ton (oggetto della richiesta di aumento provvisorio dei quantitativi massimi stoccabili) accumulate durante il periodo di fermata.*

*Questi rifiuti verranno trattati per un quantitativo giornaliero pari a circa 3 ton in aggiunta a quelli che vengono riattivati a seguito della "normale" programmazione.*

*In questo modo si stima che nei 12 mesi successivi sarà possibile avviare a lavorazione, le ulteriori 1000 ton di carboni esausti che sono oggetto della presente richiesta di aumento dei quantitativi massimi stoccabili.*

*Il termine del periodo transitorio si stima pertanto essere fine settembre 2025.*

*Tenendo conto che, sulla superficie attuale del magazzino sono attualmente occupati circa 1500 m<sup>2</sup> su 6000 complessivi, un aumento di 1000 tons di stoccaggio comporterà un aumento di circa 1000 m<sup>2</sup> dello spazio occupato portandolo a poco più del 40% della superficie totale. Si precisa ulteriormente che non è mai possibile, ai sensi del disposto AIA 2019/2176, lo stoccaggio di materiale alla rinfusa.*

*Non esistono quindi problemi di spazio, vista l'ampia estensione del magazzino di destinazione, per lo stoccaggio delle ulteriori tonnellate di rifiuti richieste, né, per lo stesso motivo, tale maggiore quantità può compromettere l'operatività del magazzino stesso in termini di spazi di movimento per i carrelli, per il corretto stivaggio dei rifiuti in ottemperanza alla loro classificazione, per l'accesso alle file di sacconi per visionarne l'etichettatura e per le prescrizioni generali in termini di sicurezza, igiene ambientale e salute dei lavoratori.*

*Stante l'attuale situazione di mercato e le condizioni di manutenzione del forno 1, nonché tenuto conto degli alti costi relativi all'intervento di manutenzione proposto e alla perdita di produzione, l'Azienda si riserva comunque di decidere, se possibile, il posticipo della fermata ad agosto 2025. In tal caso tutto il cronoprogramma citato slitterebbe di un anno.*

**VISTO** che Arpal, con nota agli atti prot. n. 12576 del 13/03/2024, ritiene che la modifica richiesta dalla Ditta non comporti la necessità di modificare il PMC vigente poiché la stessa è relativa, a titolo provvisorio, all'incremento dello stoccaggio dei rifiuti costituiti da carboni attivi (pericolosi e non), all'interno del capannone al chiuso.

**CONSIDERATO** che le modifiche richieste dalla Ditta Repur S.r.l. rivestono carattere di temporaneità e sono giustificate da una situazione di difficoltà momentanea dell'Azienda indicate nell'istanza di cui al prot. n. 11217 del 05/03/2024 e sopra riportate.

**CONSIDERATO** altresì che:

- a) risulta necessario consentire la deroga temporanea di alcune prescrizioni relativamente al periodo transitorio al fine di permettere all'Azienda di tornare, più celermente, ad una gestione ordinaria dell'impianto;
- b) è necessario comunque che vengano rispettate le altre disposizioni di cui al P.D. n. 2176 del 11/06/2019, del P.D. n. 360 del 16/02/2021 e del P.D. n. 3697 del 28/12/2022;
- c) la ditta Repur S.r.l. ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria come da pagamento pagoPa del 26/04/2024 (identificativo ricevuta PSAV0000000002VFW01JCYBM50IJN8) desunti dalla D.G.R. n. 953 del 15/11/2019.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare temporaneamente la ditta Repur S.r.l. P.IVA 11464900965, nell'impianto produttivo in Via Stalingrado, 50, frazione Bragno, Comune di Cairo Montenotte, dalla data di avvio della manutenzione del forno 1 da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo, per un periodo pari a 14 mesi, il periodo transitorio da gestire con le modalità sottoindicate;
2. di aumentare, per il solo periodo transitorio di cui sopra, lo stoccaggio dei rifiuti da 1.500 ton a 2.500 ton;

3. decorsi 14 mesi dalla data di avvio della manutenzione del forno 1 il presente provvedimento di autorizzazione temporanea, cesserà di efficacia;
4. in ogni caso il presente provvedimento cesserà di avere efficacia alla data del 31/12/2026.

#### **STABILISCE CHE**

5. l'avvio del periodo transitorio autorizzato con il presente provvedimento, al fine dell'efficacia del presente titolo, dovrà essere preceduto da una comunicazione dell'azienda con preavviso di almeno 15 giorni.
6. Tutte le prescrizioni stabilite nei provvedimenti autorizzativi n. 2176 del 11/06/2019, n. 360 del 16/02/2021 e n. 3697 del 28/12/2022, non temporaneamente derogate con il presente atto, manterranno la loro validità e dovranno comunque essere rispettate.
7. La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia per l'incremento di stoccaggio provvisorio dei rifiuti pari a 1.000 ton è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020 e s.m.i., in € **787.488 (settecentottantasettemilaquattrocentottantotto, euro)**. In considerazione della certificazione UNI EN ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in € **472.493 (quattrocentosettantaduemila-quattrocentonovantatre euro)**.
8. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
9. L'appendice della polizza fidejussoria digitale di cui al precedente punto 7 deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori di manutenzione del forno 1, in esemplare originale per il beneficiario, secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020 e s.m.i., Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. La garanzia di cui sopra dovrà essere mantenuta per l'intero corso dell'attività autorizzata con il presente provvedimento e per ulteriori mesi 2. La mancata presentazione della garanzia finanziaria si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.
10. Il presente provvedimento è connesso alla istanza in premessa citata e resta valido esclusivamente per i casi ivi indicati di comunicazione dell'avvio della manutenzione del forno 1 presso il sito IPPC di via Stalingrado n. 50, frazione Bragno, Comune di Cairo Montenotte, gestito dalla ditta Repur che potrà alternativamente avvenire nell'anno 2024 (indicativamente agosto 2024) o nell'anno 2025 (indicativamente agosto 2025).

#### **DISPONE**

11. la pubblicazione per 15 giorni successivi del presente atto sull'Albo pretorio on-line;
12. di notificare tramite P.E.C. copia del presente a:
  - Ditta Repur S.r.l. con sede legale in Via G. Passerini 2, 20900 Monza (MB);
13. di trasmettere tramite P.E.C. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
  - Comune di Cairo Montenotte
  - Regione Liguria - Dipartimento Ambiente
  - ASL n. 2 Savonese – U.O. Igiene e Sanità Pubblica
  - ARPAL – Settori AIA e Grandi Rischi
  - C.I.R.A. S.r.l.

- Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova

**DA' ATTO che:**

14. il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
15. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
16. la presente autorizzazione temporanea ha validità fino al 31/12/2026 e le prescrizioni del presente atto decorrono dalla data di comunicazione di avvio dei lavori di rifacimento del forno 1 da parte della ditta Repur S.r.l. per una durata pari a 14 mesi;
17. la presente autorizzazione non incide sulla durata del titolo autorizzativo di A.I.A. n. 2176 del 11/06/2019 e s.m.i.;
18. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente  
Vacca Chiara